

## SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA

### PREMESSO CHE

1. con DGR n. X/5520 del 2 agosto 2016:
  - a) sono stati approvati i criteri del Bando “Smart Living integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni legno- arredo-casa, in attuazione della strategia ‘Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde”;
  - b) è stata stabilita la dotazione finanziaria del bando pari ad euro 15.000.000,00;
2. con DGR n. X/6811 del 30 giugno 2017:
  - a) è stata incrementata la dotazione finanziaria del Bando di 16.412.048,59, rideterminando così lo stanziamento complessivo in € 31.412.048,59;
  - b) è stata affidata la gestione del Bando all’UO competente stabilendo che a Finlombarda s.p.a. spettasse unicamente la liquidazione delle risorse ai soggetti beneficiari su indicazioni di Regione Lombardia;
3. con DGR n. X/3899 del 24/09/2015 – “Determinazioni in merito alle garanzie fidejussorie ai sensi della legge regionale n. 11 del 19/02/2014” – Regione Lombardia ha definito il Quadro Cauzionale a supporto della richiesta di Intervento Finanziario;
4. con DGR n. X/5295 del 13/06/2016 Regione Lombardia ha approvato la Metodologia Standard di Valutazione del rischio da applicare alle nuove misure della Direzione Generale Sviluppo Economico, aventi come finalità l’avvio di attività imprenditoriali/professionali, ed il correlato Quadro Cauzionale;
5. con decreto n. 11672 del 15 novembre 2016, n. 11672 è stato approvato il bando “Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa”;
6. con decreto n. 8919 del 20 luglio 2017 “Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. modifiche integrative del bando in esecuzione di quanto disposto dalla DGR x/6811 del 30 giugno 2017”, è stato percepito quanto stabilito con DGR n. X/6811 del 30 giugno 2017;

### PREMESSO ALTRESI’ CHE:

7. la MPMI/Grande Impresa/Università Privata [•] (di seguito anche il Contraente), ha presentato a valere sul Bando (come infra definito) un Progetto dal titolo [•], ID SIAGE [•], richiedendo un Intervento Finanziario pari ad euro [•] (EURO [•]), a titolo di contributo a fondo perduto per la realizzazione del Progetto del valore di euro [•] (EURO [•]);
8. Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico, numero [•] del [•], ha concesso al Contraente un agevolazione pari ad euro [•], per la realizzazione del Progetto del valore complessivo di euro [•] (EURO [•]);

tutto quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e inscindibile, atta alla interpretazione della presente fideiussione (in seguito anche **Garanzia**), sottoscritta addì [•] in

**da**

(banca/intermediario finanziario) di seguito **Garante**, con sede legale in [•], P. Iva [•], autorizzato ai sensi della vigente normativa al rilascio di garanzie fidejussorie, nella persona di [•] nato a [•] il [•] codice fiscale [•] nella qualità di [•], munito di idonei poteri a validamente impegnare il Garante nel rilascio della garanzia,

nell'interesse di (nominativo soggetto/ragione sociale dell'impresa/delle imprese) di seguito **Contraente**

a favore di **Regione Lombardia** (di seguito "**Beneficiario**"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, Cap 20124, P. IVA 80050050154.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 (Definizioni)**

Nella presente Garanzia, salvo venga altrimenti specificato, le parole e le espressioni così come indicate nella "premessa" e nel presente articolo, avranno il significato di seguito indicato:

- **Bando:** si intende il Bando "Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa" in attuazione della D.G.R. n. X/5520 del 2 agosto 2016 (modificata e integrata con DGR n. X/6811 del 30 giugno 2017) e relativi allegati di cui alla Premessa 4;
- **Contributo:** l'agevolazione a fondo perduto di cui al bando "Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa" approvato con decreto n. 11672 del 15 novembre 2016 (modificato e integrato con decreto n. 8919 del 20 luglio 2017)
- **Importo Garantito:** si intende la tranche di anticipazione pari al 40% dell'agevolazione concessa (art. 13.1 e 14 del Bando)
- **Inadempimento del Contraente:** il mancato rispetto di qualsiasi obbligo contrattuale da parte del Contraente ivi compresa la mancata restituzione dell'importo dovuto a seguito di provvedimento di decadenza o revoca assunto ai sensi del Bando;

### **Articolo 2 (Oggetto della Garanzia)**

Con la presente Garanzia autonoma il Garante assume per se e per i propri aventi causa l'obbligo di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi nascenti, a fronte dell'anticipazione del 40% dell'agevolazione concessa al Contraente per progetto id ....., in forza delle disposizioni di cui all'art 13.1 e 14 del Bando , fino a concorrenza dell'importo pari ad Euro [•] (*indicare importo sia in cifre che in lettere* [•])

Il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti dell'Importo Garantito, al pagamento delle somme dovute dal Contraente, in conseguenza dell'Inadempimento del Contraente stesso, ivi comprese le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, anche moratori e penali, determinate secondo quanto previsto dal Bando.

### **Articolo 3 (Durata della Garanzia)**

La presente Garanzia ha efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante e cessa, previa comunicazione di svincolo definitivo inviata al Garante dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/R oppure mediante posta elettronica certificata a seguito di specifica richiesta del Contraente, una volta che sia stata verificata la rendicontazione a saldo delle spese di progetto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

### **Articolo 4 (Obblighi del Garante)**

**4.1.** Il Garante si obbliga a pagare al Beneficiario, nei limiti dell'Importo Garantito, la somma indicatagli dal Beneficiario stesso come dovuta, a prima richiesta, entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa e senza nessun obbligo, da parte del Beneficiario, di preventiva costituzione in mora.

**4.2.** Il Garante, fermo quanto previsto al punto 4.1., non potrà opporre alcuna eccezione al Beneficiario.

**4.3.** L'eventuale mancato pagamento al Garante della commissione dovuta dal Contraente non sospende la presente Garanzia e non potrà essere opposto, in nessun caso, al Beneficiario.

**4.4.** Le obbligazioni del Garante si intendono assunte in via solidale dal Contraente, con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del Contraente stesso.

**4.5.** Il Contraente si obbliga nei confronti del Garante a fornire allo stesso documentazione comprovante i pagamenti eventualmente effettuati.

**4.6.** Ai fini della determinazione del credito oggetto della presente Garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili del Beneficiario.

**Art. 5 (Rinuncia alle eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247, 1944-1957 codice civile)**

Il Garante accetta che la presente Garanzia venga rilasciata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché con rinuncia al beneficio contemplato dall'art. 1957 del codice civile, e con rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del codice civile.

**Articolo 6 (Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario ed il Garante dipendenti dalla presente Garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe nella presente Garanzia o mediante posta elettronica certificata, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.28.2.2005 n.82 e successive modifiche, agli indirizzi:

- per il Beneficiario **sviluppo\_economico@pec.regione.lombardia.it**
- per il Garante (*indicare indirizzo di posta elettronica certificata*) [•]

**Articolo 7 (Referenti)**

Il Garante individua quale referente operativo della Garanzia il Sig. Ufficio/Area Indirizzo Tel Fax [•], e-mail: [•]

**Articolo 8 (Accettazione espressa della Garanzia)**

Il Garante conviene espressamente che la presente Garanzia si intenderà accettata dal Beneficiario solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma oppure previa restituzione di copia della Garanzia debitamente firmata per accettazione dal Beneficiario. In nessun caso potrà intendersi accettata tacitamente.

**Articolo 9 (Oneri)**

Il Garante conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Garanzia ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

**Articolo 10 (Foro competente)**

Le Parti convengono di eleggere, per qualsiasi controversia, come Foro competente esclusivo quello di Milano.

**Articolo 11 (Trattamento Dati Personali)**

Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all'informativa preventivamente resa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto

[Luogo e data] [•]

(il Contraente)

(il Garante)

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Garanzia: artt.3 (Durata), 4 (Obblighi del Garante), 5 (Rinuncia alle eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247, 1944-1957 codice civile) ) e 10 (Foro competente).

(il Contraente)

(il Garante)